

Tiziana Lazzari
**La creazione di un territorio:
il comitato di Modena e i suoi “confini”**

Estratto da
Distinguere, separare, condividere.
Confini nelle campagne dell'Italia medievale
a cura di Paola Guglielmotti

Reti Medievali Rivista, VII - 2006/1 (gennaio-giugno)
<http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Lazzari.htm>



Firenze University Press

La creazione di un territorio: il comitato di Modena e i suoi “confini”

di Tiziana Lazzari

Le fonti documentarie e cronachistiche, l'insieme delle fonti scritte dei secoli IX-XI, restituiscono per l'Emilia forme di organizzazione del territorio che appaiono non essere basate sulla conservazione dei *territoria civitatis* di età tardo-antica, fonti che descrivono spazi con marcato carattere pubblicitico con una serie di termini quali *castrum*, *pagus*, *fines*, *iudiciaria*, *comitatus*, *massa*, *fundus*, *saltus*, *curtis* che non appaiono avere un significato univoco né dal punto di vista semantico, né da quello più strettamente circoscrizionale¹. Alcune di queste realtà territoriali sono attestate con una certa continuità documentaria dal secolo VI fino all'XI, caratterizzate dal medesimo toponimo al quale si aggiunge però una denominazione diversa: *castra* che diventano *fines*, e poi *pagi*, talvolta *comitati*. Come ha osservato recentemente Paolo Marchetti «la ricerca storica, spesso, non è riuscita a sottrarsi a questa ipotesi concettuale che avverte un confine come rilevante solo in quanto capace di materializzare il limite di estensione del potere statale»²: l'analisi e lo studio di queste realtà territoriali emiliane costringono allora a chiedersi se tali denominazioni si riferissero a circoscrizioni, definite da confini precisi – anche se non necessariamente lineari – e fissati da autorità sovralocali, che andavano così a costituire il «principio strutturante delle comunità politiche»³ o se fossero invece le comunità locali stesse, in base alle solidarietà interne e alla proprietà e al possesso di beni privati e comuni, a costituire l'unico reale soggetto di tali definizioni, prive pertanto di una reale valenza territoriale.

Per affrontare la questione che prevede l'analisi di fonti estremamente note e già più volte usate da chi si è occupato di questi temi, occorre osservare che le attestazioni che a noi qui interessano – *fines*, *iudicarie*, *pagi* si è detto – sono state lette dalla storiografia giuridica e da quella storico istituzionale come prove di una realtà fattuale: più recenti elaborazioni teoriche invitano ora a riflettere insieme con Angelo Torre sul fatto che «la genesi locale di molta documentazione consenta di leggere le fonti non tanto come attestazioni,

quanto come modificazioni delle situazioni che descrivono»⁴ e che inoltre «processi di legittimazione incrociata dei detentori del potere e delle popolazioni loro soggette si sviluppano attraverso la trascrizione di pratiche sociali che sottolineano l'esistenza di un uso pragmatico delle istituzioni»⁵. Problema quest'ultimo che è strettamente connesso con quello dell'uso del lessico giurisdizionale da parte di chi detiene il potere centrale: de-scrivere una certa realtà, attribuirle un nome, significa al tempo stesso farla esistere e configurarla nel modo voluto da quel potere stesso, «costruirla», insomma: il testo di una fonte diventa così non «l'espressione di una realtà, quanto piuttosto un momento di modificazione della realtà stessa»⁶.

1. *Il placito di Cinquanta*

È un documento eccezionale, riconosciuto come tale da più generazioni di studiosi⁷. Nel luglio dell'898 il conte modenese Guido⁸ presiedette un grande placito al quale intervennero più di settanta personaggi, nominati uno per uno sia nel protocollo fra gli astanti, sia nelle sottoscrizioni finali: mancano generiche formule quali «et alii plures» per indicare il grande concorso di uomini. Davanti all'assemblea l'*advocatus* del monastero di Nonantola, Pastore, insieme con l'abate Pietro, presentarono i titoli di possesso del cenobio relativi a diverse terre che si trovavano nell'ambito del "comitato" di Modena, e precisamente nel Frignano, in montagna, e nel territorio di Solara, nella bassa pianura⁹.

Il regesto proposto dall'editore è fuorviante perché presenta l'assemblea come la risoluzione di un conflitto fra la chiesa cattedrale di Modena e il monastero di Nonantola. In realtà, nonostante appaia implicita l'esistenza di un conflitto in corso, i convenuti dovettero unicamente pronunciarsi sull'autenticità dei documenti presentati dal monastero in relazione ai possessi specifici e, di conseguenza, sulla legittimità del possesso di tali beni da parte del monastero. Le carte che l'abate Pietro poté produrre erano diverse e tutte di grande rilievo: in primo luogo la donazione di Astolfo¹⁰ in favore del *dux monachorum* Anselmo¹¹, il primo abate di Nonantola, con cui si attribuivano al monastero Fanano nel Frignano e la corte Canetolo «in finibus suis Solariensis» che in precedenza era appartenuta a tale Peredeo. E poi il diploma di conferma di Liutprando che oltre alla «curtem suam Canetulum» attribuiva al monastero un porto «que esse videtur in fluvio Muclena» e un intero villaggio «qui dicitur Siculo» con le sue corti massarie. E infine un giudicato risalente all'811 emanato da «Carolo piissimo rege» che aveva risolto in favore del monastero e del suo abate Adelardo una lite in merito a «omnia res in curte Canetolo in fine Solariense» contese a Nonantola dalla Chiesa di Modena rappresentata in giudizio dal suo «advocato Marino».

I numerosi astanti al placito non solo elencati casualmente: l'estensore dell'atto, «Lupius», non è uomo legato alla cancelleria o al seguito del conte ma è il notaio e *dativus* della pieve di S. Vincenzo del Salto, ossia del distretto "rurale" ove si trovava Cinquanta, la «villa Quingentas» sede dell'assemblea¹².

Il notaio e dativo – un titolo che corrisponde per quanto attiene alle funzioni a quello di scabino, ma che risente dell’influenza, quanto meno lessicale, della contermina area esarcale¹³ –, perfettamente inserito nella realtà locale, segue con grande evidenza nell’elenco una logica che intreccia una gerarchia dei luoghi – sono elencati per primi luoghi di provenienza che contribuiscono a identificare uomini dotati di titoli funzionali – e, nell’ambito degli astanti per ciascun luogo, una gerarchia sociale relativa al luogo stesso. Così per primi, dopo il conte, si trovano Agino «vasso domini imperatoris» e Bertulfo, il *vicecomes* di Cittanova; poi tre gastaldi e vassi del conte. L’elenco, esauriti gli uomini strettamente legati all’*entourage* comitale, prosegue poi con notai e scabini che paiono rappresentare territori, o meglio forse, comunità: nell’ordine Paolo, Giseberto e Lupicino notai e scabini di Modena, gli scabini di Castellarano¹⁴, tre scabini di Verabulo¹⁵, due notai e scabini del *pago* di Persiceta¹⁶, due notai e scabini di Salto¹⁷ – uno, «Lupius», l’estensore del documento –, uno scabino di Brento¹⁸, uno di Mesturiano¹⁹, uno di «Ferroniano»²⁰. Seguono i nomi di due uomini di Monteveglio²¹ che non sono accompagnati dall’indicazione di alcuna funzione pubblica, altri quattordici nomi anch’essi privi di connotazioni funzionali ma che i patronimici e l’indicazione di legami familiari connettono insieme, e poi uno scabino di Saliceto, un notaio di Glandito, e tanti uomini, tutti insieme, di Solara; uno solo di Rivara, una manciata di Linare, tre di Baisio, Lupo «de Colina» (di S. Lorenzo in Collina), uno di Livizzano e altri, ancora.

La lettura tradizionale che usa questo documento come – direbbe Angelo Torre – «espressione di una realtà» descrive allora il comitato di Modena come una grande circoscrizione pubblica suddivisa in più distretti minori, funzionante grazie a una precisa scala gerarchica di funzionari pubblici. Vito Fumagalli nel 1975, a proposito della grande quantità degli astanti e della loro provenienza da aree non coerenti al comitato scriveva: «la loro presenza non era dovuta all’oggetto specifico “nonantolano” discusso nel placito, ma all’avvenimento di un grande placito generale, uno di quelli che, periodicamente, affrontavano le cause in pendenza nelle varie aree di una contea. Solo che nel caso nostro si trattava di almeno due contee, in tutto di tre territori pubblici, e il conte era uno solo. Ci troviamo, a nostro parere, di fronte al consumarsi estremo della debolezza congenita del sistema carolingio di governo territoriale, in quel tramonto del secolo sulle rovine del vecchio assetto dello stato, nell’ammassarsi in un’unica contea, sotto la presidenza di un solo conte, di cause e di uomini che riguardavano e rappresentavano un’area geografica vastissima, provenienti, le persone, anche da 50-70 chilometri dalla sede del placito»²².

2. Distretti minori e storiografia

La riflessione storiografica sul problema del controllo effettivo del territorio da parte dei poteri istituzionali nell’alto medioevo, in specie in età carolingia e post-carolingia, è in questi anni un tema poco frequentato dalla

storiografia italiana²³. Esiste è vero la sintesi di Giuseppe Sergi sui confini del potere²⁴, che è sintesi originale nella sua costruzione ma che raccoglie ricerche fatte negli anni Settanta e Ottanta. Negli anni più recenti il tema dell'organizzazione del territorio è presente nella storiografia italiana in relazione stretta con le logiche insediative piuttosto che con le dinamiche del potere e le ricerche in merito sono condotte più dagli archeologi che dagli storici.

Il dibattito storiografico piuttosto acceso invece negli anni Sessanta e Settanta muoveva dalla volontà di indagare le effettive capacità di controllo di un potere centralizzato, statale, su realtà locali a esso, potenzialmente, profondamente estranee. Giuseppe Sergi ha contestato duramente la legittimità d'uso dell'espressione "comitati rurali" per designare i territori altomedievali con caratterizzazione pubblicistica e che non facevano capo a una città²⁵: di questa espressione, la cui paternità si attribuisce a Fedor Schneider²⁶, Sergi contesta «l'applicazione a realtà fra loro diversissime» compiuta da Pietro Vaccari²⁷ e «un certo fascino» che tale concetto e la sua durata nel tempo hanno continuato a esercitare sulla medievistica italiana in genere e cita a tale proposito uno dei primi lavori di Vito Fumagalli sul tema dei «distretti minori»²⁸. In realtà le ricerche di Fumagalli appaiono condizionate più che dalla definizione "giurisdizionale" di comitato, dal fascino che esercitava per lui l'aggettivo "rurale", in esplicita polemica rispetto a teorie "continuiste" sull'inevitabile centralità che i centri urbani avrebbero sempre avuto in Italia nell'organizzazione del territorio. E fu infatti "territori pubblici rurali"²⁹ l'espressione d'arrivo della riflessione e della ricerca di Fumagalli su questo tema, ricerca che, per altro, già nei suoi primi risultati contrapponeva in modo chiaro – e polemico – città e campagna con titoli che giustapponevano «distretti cittadini e circoscrizioni rurali»³⁰.

In seguito poi lo stesso Sergi ha riconosciuto che la forte accentuazione del tema della "ruralizzazione" delle istituzioni in età altomedievale, propria della produzione di Fumagalli, ha costituito un importante correttivo apportato alla visione urbano-centrica dominante nella medievistica italiana, in una visione che non negava per altro aprioristicamente efficacia d'azione ai centri cittadini, ma che piuttosto dava grande rilievo alle sopravvivenze dell'organizzazione longobarda. Tali sopravvivenze venivano proposte da Fumagalli in base a una cifra interpretativa realistica e documentata che non teorizzava continuità rigide ma che nelle circoscrizioni minori dell'età carolingia leggeva elasticamente sopravvivenze o nuove creazioni modellate su ripartizioni tradizionali³¹.

Sicuramente la posizione espressa da Fumagalli nei primi anni Settanta si proponeva di prendere le distanze sia dalla valutazione «ottimistica» espressa compiutamente da Pietro Vaccari sull'effettiva capacità di controllo esercitata dai funzionari che in quella visione esprimevano la centralizzazione delle funzioni statuali, sia «dall'opposta radicale negazione» espressa da Paolo Delogu³² che i conti cittadini avessero potuto esercitare un effettivo controllo sui «minori distretti rurali». Ma questa insistita, forte e giustificabile polemica se innestata negli anni Sessanta-Settanta, lascia in ombra in tutti questi lavori il ruolo che giocarono nelle definizioni di territori e confini e distretti le popo-

lazioni effettivamente attive in quegli ambiti: lascia in ombra cioè il popolamento e le comunità. Pur sempre implicitamente presenti, le collettività non sono in effetti mai toccate da una riflessione che al riguardo delle strutture del potere si muove sempre su piani alti (re, vescovi e conti) e, quando pure è rivolta ai contadini, ai servi e ai liberi coltivatori, per quello che attiene alle condizioni di vita e di lavoro, non ne indaga la possibile articolazione sociale, l'organizzazione politica, il farsi comunità.

3. La “creazione” di un territorio

Pur facendo nostre e per intero le osservazioni di Vito Fumagalli in merito all'eccezionalità della testimonianza offerta dal placito di Cinquanta proponiamo però di rovesciare la prospettiva in base alla quale egli la lesse: non allora un documento che attesta la crisi profonda di un sistema di ordinamento territoriale e pubblico ma, piuttosto, un atto fondativo, che porta alla nascita di una istituzione attraverso la verbalizzazione di una pratica, nel caso specifico non la risoluzione di un conflitto, ma una «pratica di certificazione»³³, la certificazione della bontà degli atti esibiti dal monastero di Nonantola in merito a determinate pertinenze patrimoniali. Ma cosa ci autorizza a pensarlo come modificazione e non come espressione della realtà che descrive?

Tre territori pubblici, due comitati scriveva Fumagalli: ora, il fatto è che proprio in quel documento è attestata per la prima volta l'esistenza stessa di un «comitatus Mutinensis». Mi rifaccio qui agli di Pierpaolo Bonacini che fino all'898 non trova alcuna attestazione né del distretto né del funzionario: il *comes* Autramno – l'unico diciamo così, antecessore del conte Guido – non era conte di Modena ma di Cittanova³⁴, uno dei distretti presenti a Cinquanta e rappresentato, non a caso, a questo punto, non da scabini o notai ma da un visconte e caratterizzato dalla presenza degli *iudices*.

Nello stesso modo non è attestato prima neppure un “comitatus Regiensis”: ancora una volta le puntuali ricerche di Bonacini lo inducono a denunciare «la difficoltà di individuare... per l'intero secolo IX, l'azione di un'autorità comitale nel contesto distrettuale reggiano»³⁵ e a formulare l'ipotesi che anche su di esso si estendesse l'autorità del conte di Modena³⁶: ma qui la fonte è ancora una volta il placito di Cinquanta e siamo così tornati al punto di partenza.

Se non esistono attestazioni dei comitati di Modena e Reggio antecedenti all'898, a maggior ragione mancano per il bolognese (e qui il riferimento è inevitabilmente a me stessa³⁷): un territorio nel quale un ordinamento comitale non esistette mai e dove ancora nella seconda metà del secolo XI la più ampia parte dell'antico *territorium civitatis* era detta «in iudiciaria Mutinensis»³⁸. Ancora una volta la prima attestazione che gli alti livelli delle comunità locali fossero coordinati dal conte di Modena si trova nel placito di Cinquanta³⁹, località – sia detto per inciso – attualmente in provincia di Bologna.

È pertanto plausibile che proprio con il placito di Cinquanta si creasse un comitato che non era prima mai esistito, proponendo una sorta di territorio “virtuale” che nasceva da un raccordo all'interno di una comune *iudiciaria* di

una serie di “reali” territori pubblici che chiamiamo rurali perché conoscevano un centro di coordinamento non urbano. Territori che hanno un senso in sé, non come sottocircoscrizioni di territori maggiori, che esprimono *élites*, che partecipano a una pratica di certificazione in modo pienamente attivo. Gli astanti al placito ricoprono infatti un ruolo giuridicamente significativo nella procedura: al termine della presentazione delle carte da parte dell'*advocato* nonantolano il conte Guido «interrogavit superscripti iudices de Civitate Nova si ipsas precepta et iudicatas bona sunt aut pars monasterii habere debet»⁴⁰. E gli *iudices* «dixerunt omnes vere quia: “Iudicatas et precepta bona sunt et pars monasterii habere et possidere debent”». Non furono però soltanto gli *iudices* di Cittanova – che pure emergono nella procedura – a dover esprimere un giudizio: infatti il resoconto dell’assemblea prosegue ricordando che «Iterum interrogavit suprascriptus domno Vuido illustri comes ad omnes superscripti iudices et auditores hominibus resedentibus acstantibus si istas precetas et iudicata sicut superius legitur bona sunt aut pars monasterii habere debet»⁴¹. La formula che il dativo «Lupius» fa pronunciare al conte è identica a quella che era stata usata per gli *iudices* e così, identica, è anche la formula della risposta: «qui dixerunt omnes vere quia: “Iudicatas et precepta bona sunt et pars monasterii habere et possidere debent”».

4. *Un antefatto: la iudiciaria dei quattro castelli*

Esiste una diversa testimonianza, non giudiziaria questa volta, perché si tratta di un diploma, che ci conferma l’intenzione da parte dei medesimi soggetti politici, i re spoletini, a inquadrare in forme istituzionali nuove e più facilmente gestibili i territori a ridosso dell’esarcato. Territori importanti, dato che presidiavano aree di strada transappenniniche, politicamente centrali in un momento in cui il re d’Italia Guido di Spoleto era appoggiato fortemente dal marchese di Tuscia Adelberto II e dalla moglie Berta, mentre il fronte del nord per la conquista del regno vedeva Berengario del Friuli sostanzialmente isolato⁴². Ecco allora che re Guido nell’891 concesse a un peraltro sconosciuto Thietelm, vassallo di Adalberto di Tuscia che intervenne alla concessione⁴³, «omnem rem publicam» nel territorio di quattro *castra*, uniti insieme dall’espressione «iudiciaria de quattuor castellis»⁴⁴. Un’altra creazione – la *iudiciaria* non era mai stata attestata prima né lo sarà in seguito⁴⁵ – che ricalca però un territorio realmente esistente, il pago o κάστρον⁴⁶ o *finis* di Brento.

L’operazione che i sovrani spoletini tentarono fu operare un coordinamento su un largo spazio territoriale organizzato in comunità ma non facente capo direttamente a un comitato. Un territorio di confine fra il *regnum* e l’esarcato di fluida identità istituzionale: si trattava, nei fatti, del «territorium civitatis Claternate» a sud della via Emilia, precocemente destrutturato fra IV e VI secolo⁴⁷, un territorio che garantiva facili collegamenti fra Toscana e Ravenna e Italia padana. Il diploma in favore di Thietelm è dato da Ferrara il 24 novembre. Appena due giorni prima il 22 novembre, da Legnago, Guido

aveva emanato un per altro celeberrimo diploma immunitario in favore della chiesa di Modena nella figura del vescovo Ledoino⁴⁸, in cui non si confermano specifici possessi ma si garantisce all’episcopio l’immunità per tutte le pertinenze, da qualsiasi *iudex publicus* – non da un conte, si osservi – e si concedono insieme al vescovo il legittimo esercizio dei diritti pubblici a Modena e per un miglio attorno⁴⁹. Attribuibile al medesimo anno è per l’editore un diploma perduto in favore del monastero di Nonantola⁵⁰.

Insomma, mentre si provvedeva a coordinare dall’alto i territori, si garantivano contestualmente gli attori sulla scena e si legittimava la loro autorità anche se in ambiti di pertinenza molto specifici e, per la prima volta, nel caso dell’episcopio modenese, precisamente definiti con confini lineari certi.

Una creazione, la «iudiciaria» dei quattro castelli, che va però in direzione diversa da quella del comitato di Modena a Cinquanta: qui si cerca di imporre un vasso regio forte che coordina da presso comunità use a larghe autonomie. Il tentativo fallisce con ogni evidenza e sarà il rappresentante locale «de Brento», uno scabino, a partecipare alla “creazione” di un comitato modenese che, se da un lato rispondeva a esigenze di coordinamento territoriale regio, dall’altro, nella sua estensione e articolata composizione, lasciava nei fatti ampio margine di autonomia alle comunità locali e ne riconosceva, come le procedure stesse seguite a Cinquanta dimostrano, significativa autorità giurisdizionale. E questa fu infatti una soluzione che conobbe un duraturo successo: pur nel mutare dei tempi e dei protagonisti politici, le terre di quest’area saranno dette «in iudiciaria Mutinensis» ancora oltre la metà del secolo XI⁵¹, a quasi due secoli – e a sei generazioni – dalla data del placito di Cinquanta.

5. *Il comitato come coordinamento di élites locali*

Morto Guido nel 894, il figlio Lamberto proseguì l’azione politico territoriale concertata dal padre, con strumenti nuovi, si è detto. Il conte di Modena Guido è stato identificato – e l’identificazione è stata accolta senza riserve⁵² – con un cugino di Lamberto stesso. Anche Lamberto, come il padre, accompagnò il grande placito del conte Guido con una conferma dei diritti e delle immunità alla chiesa modenese⁵³, di quell’ampia immunità che aveva ricevuto otto anni prima. Allo stesso anno si attribuisce un diploma – ancora una volta perduto – a favore di Nonantola⁵⁴.

La storiografia giuridica più recente – Paolo Grossi⁵⁵, Pietro Costa⁵⁶ – ci insegna che nella cultura popolare l’espressione più tangibile del potere nelle società medievali e moderne europee fosse proprio l’amministrazione della giustizia, la *iurisdictio*: dire il diritto. Questa «concezione giurisdizionale del potere – sostiene Torre – si afferma proprio all’interno di un quadro in cui coesistevano diversi centri autonomi di potere»⁵⁷. Una pratica di registrazione, come quella verbalizzata a Cinquanta, legittima il diritto del monastero nonantolano a detenere una certa serie di beni, legittima il conte Guido e l’istituzione che rappresenta, il comitato di Modena, e legittima tutte le identità di coordinamento sovralocale che intervengono al giudizio.

Nel testo dei placiti – non solo in quello di Cinquanta – è possibile vedere in gioco gli attori del composito mosaico territoriale di diritti patrimoniali e giurisdizionali che componeva l’Emilia: l’autorità superiore interviene a legittimarli, ne è a sua volta riconosciuta, diventa arbitra del conflitto.

«I distretti non cittadini attestati nel secolo IX – asseriva Fumagalli ancora nel 1969 – hanno una loro fisionomia amministrativa, con propri funzionari, con una loro particolare vita pubblica che è dato di cogliere attraverso gli atti giudiziari, ma, cionondimeno, sono saldamente controllati dal conte, direttamente o a mezzo di suoi rappresentanti»⁵⁸. L’attenzione storiografica negli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso era incentrata a verificare l’efficacia dell’apparato statale in sede locale e, in specie, per quanto attiene alle strutture dell’impero carolingio, a valutare se nella prassi l’azione di governo fosse improntata effettivamente da quel programma centralizzatore che traspariva dalle fonti normative, dai capitolari⁵⁹. E a valorizzare, almeno nel caso di parte della storiografia italiana, le “resistenze” delle società locali nei confronti di una sorta di “occupazione” straniera⁶⁰. Gli storici pienamente attivi in quegli anni avevano vissuto in prima persona, è bene non dimenticarlo, le vicende drammatiche che segnarono la penisola italiana durante il secondo conflitto mondiale⁶¹.

Ora i risultati di quarant’anni di ricerche non solo storiche ma anche giuridiche e antropologiche, invitano a ripensare alle forme e ai modi del dominio carolingio nel regno italico in termini diversi. Dal punto di vista delle comunità locali l’autorità comitale poteva essere utile per esprimere un coordinamento superiore in grado di garantire la convivenza fra comunità in conflitto per risorse importanti o, meglio, di garantire che il conflitto rimanesse entro termini accettabili quando tali comunità cominciavano a doversi confrontare con i nuovi poteri immunitario-patrimoniali delle grandi abbazie e delle chiese episcopali, per prime Bobbio e Nonantola ma anche le chiese cattedrali delle città emiliane e delle grandi famiglie transalpine titolari dei principali incarichi funzionali del regno italico, che cercavano, anche se con modi e tempi diversi, di crearsi una base patrimoniale incamerando ampie quote del fisco regio.

Nel testo dei placiti è allora possibile vedere in gioco i diversi attori del composito mosaico territoriale di diritti patrimoniali e giurisdizionali, in lotta fra loro per il controllo delle risorse e alla ricerca di un equilibrio che garantisca la convivenza: l’autorità superiore interviene a legittimare le diverse pretese, è a sua volta riconosciuta dai soggetti che ne sono portatori e diventa così arbitra del conflitto. E sono dunque i placiti la fonte utile a riconoscere sotto l’indicazione *finis* (ma anche *pagus*, *territorium*) non un’area geografica e neppure la distrettuazione “minore” di un comitato coerente bensì piuttosto le cellule base, le comunità che costituivano il tessuto reale dell’insediamento padano.

Così in un placito dell’anno 854 tenutosi nell’attuale piacentino⁶², a «Moriano, curte ecclesie sancti Laurenti, fine Castellana», l’assemblea è presieduta dal conte di Piacenza «Vuifredus» e dal vescovo della stessa città

«Seufredo viro venerabili» messo dell'imperatore. Insieme con tre giudici imperiali partecipano al placito sei scabini, tre gastaldi e diciannove altre persone di cui quasi sempre si indica la provenienza: la regolarità con cui si provvede anche qui a indicare tale provenienza lega strettamente gli uomini alle comunità di appartenenza e pare costituisca parte non irrilevante della ritualità del placito.

Il documento piacentino non è certo un caso isolato: le ricerche sui territori rurali, a partire da quelli emiliani, che sono state sostanzialmente condotte proprio sui verbali delle sedute giudiziarie, mostrano numerosi esempi da un lato della partecipazione “per località” a tali assemblee⁶³ e, dall'altro, mostrano tali comunità impegnate a difendere le proprie risorse collettive nei confronti di poteri immunitari e forti. In tal senso è particolarmente significativo il caso della comunità di «Flexum»⁶⁴, identificata come «civitas» – perciò quale “comunità” in senso proprio⁶⁵ – dal testo stesso del placito, che all'inizio del secolo IX compare in giudizio contro il monastero di Nonantola per difendere i diritti di pascolo e pesca in una grande foresta che apparteneva ai «fines Flexiciani» il cui uso da parte della comunità era stato legittimato dal re longobardo Liutprando. Un caso straordinario, senz'altro, al punto da costituire uno degli esempi proposti da Chris Wickham quando, di recente, ha spostato cronologicamente le tematiche legate alle comunità già proprie delle sue riflessioni su secoli successivi⁶⁶, indagando il rapporto fra spazio, comunità locali e poteri sovralocali nell'altomedioevo⁶⁷.

Questi *fines, castra, civitates* addirittura, attestati dai placiti nel IX e ancora nella prima metà del secolo X appaiono, riletti secondo queste logiche, estranei a una concezione territoriale della giurisdizione: il territorio in questo caso non pare avere confini lineari ma confini determinati dalle comunità che vi vivono, dalle loro *élites* di possessori, dalla collocazione geografica dei beni che a quelle *élites* e alle comunità che le esprimono appartengono. Una riprova del fatto che, come sostiene Giuseppe Sergi, accogliendo una distinzione terminologica di Cinzio Violante fra “circoscrizione” e “distretto”, il concetto di *districtus*, ossia l'esercizio del potere su un territorio precisamente definito nei suoi termini lineari, non ha nulla a che fare con l'epoca carolingia⁶⁸. La giurisdizione distrettuale nascerà più tardi con i poteri signorili e con l'attestazione precisa, nelle fonti del termine nuovo che la designa, *districtus*, appunto: nella medesima area coinvolta nel placito di Cinquanta, in specie nel Bolognese, si trovano nelle carte notarili a partire dalla metà del secolo X attestazioni molto chiare di questo passaggio: nel 958 l'autorizzazione a sub-concedere beni ricevuti in enfiteusi è così formulata: «Et licentiam sit vobis suprascriptis petitoris... dare in talis honinibus qui *de districta istius comitato Bononiensis* fuerit»⁶⁹. «Comitatus bononiense» è un'espressione che a queste date identifica il *territorium* diocesano⁷⁰, articolato in tante diverse aree di giurisdizione, *districta*. Nell'ambito della medesima formula l'espressione «*districta istius comitato*» si ripete in un *libello* del 1007⁷¹.

Alla fine del secolo IX, all'inizio della cosiddetta fase post-carolingia, il popolamento e l'organizzazione del territorio in Emilia appaiono dunque strut-

turati in forme complesse, assai lontane dall'immagine astratta di comitati ordinati attorno alle *civitates* che sorgevano lungo il corso della via Emilia. E fu su questa articolata maglia di strutture che presuppone una continua rimodulazione di una catena di rapporti interpersonali che si andarono a inserire i diversi poteri signorili, laici, religiosi ed ecclesiastici che dalla metà del secolo X in avanti cominciarono ad affermarsi pienamente nella regione: una vera rivoluzione per il popolamento, un mosaico nuovo, composto da piccole tessere che, per una certa parte, potevano vantare un'origine lontana.

6. *Un mito di fondazione: l'epitome di Cassino*

Una creazione di grande successo, come si è detto, il vasto comitato di Modena descritto per la prima volta a Cinquanta: dopo il conte Guido, uno spoletino, ne fu titolare Bonifacio degli Ucpoldingi⁷², poi, nel 931 un conte supponide⁷³. Una testimonianza narrativa, l'*Epitome chronicorum Casinensium*⁷⁴ lascia intravedere la forte conflittualità per il controllo di un territorio così vasto, una sorta di ventre molle della pianura padana, proprio fra la famiglia dei Supponidi – nel IX secolo la parentela di maggior potere in area emiliano-lombarda⁷⁵ – e i discendenti del conte di palazzo di Ludovico II, Ucpold. Il testo, non datato e pubblicato soltanto nel Settecento da Ludovico Antonio Muratori che attribuì la narrazione agli anni Settanta del secolo IX, potrebbe essere posticipato agli anni Venti-Trenta del secolo successivo⁷⁶.

Il racconto – l'ultima parte di un'epitome, appunto, delle vicende del monastero di Cassino – inizia alla corte di Ludovico II, in un momento in cui l'imperatore era assente, impegnato a combattere presso Cassino contro i Saraceni. La moglie – Engelberga come è noto⁷⁷, dei Supponidi, ma nella cronaca non la si chiama per nome – «in Tuczaldum Palatii comitem post imperatoris discessum oculos iniecit» e trovandolo bellissimo e «regali genere ortum», cominciò «eum ad turpe lenocinium provocare». Segue un'efficace scena di seduzione⁷⁸, ma il conte, improvvido, si sottrasse e, adirata per il rifiuto, la regina simulò con l'imperatore di aver subito violenza dal conte di palazzo e l'imperatore, prontamente, lo fece uccidere. Fu la moglie di Tuczaldo a difendere presso l'imperatore l'innocenza del marito e a rivendicarne la riabilitazione, soprattutto per tutelare il figlio che portava lo stesso nome del padre. La donna superò un'ordalia, camminò su dodici vomeri ardenti, e l'imperatore comprese così il suo errore: riabilitò il conte in tutto il regno italico⁷⁹ e confermò all'orfano Tuczaldo «comitatum Constantiensem et quicquid in Alemannia retinebant». Ma, soprattutto, «concessit autem eis in perpetuum comitatum Mutinensem cum aliis octo comitatibus».

Lo scontro fra le due discendenze attive nell'ampio comitato Modenese nel secondo-terzo decennio del secolo X, i Supponidi e gli Ucpoldingi, si è detto, è risolto nella narrazione in una lotta al femminile fra la “perfida” Engelberga e la coraggiosa vedova e madre Andaberta. Svela però un interesse preciso a legittimare la presenza e l'azione dei discendenti di Ucpold nell'area di confine fra esarcato e regno e di gettare discredito sui Supponidi, un gruppo parentale

già in grande crisi dopo la caduta di Berengario, di cui erano stati gli alleati più forti e fedeli⁸⁰.

In questa prospettiva, e per finire, merita osservare che quando nei primi anni Sessanta del secolo X Ottone I decise di affidare al fedelissimo Adalberto Atto il controllo di un'area così complessa e allo stesso tempo strategica qual era il centro della pianura padana⁸¹, non intervenne – nonostante la crescita che nel frattempo aveva caratterizzato le città episcopali e la progressiva definizione dei rispettivi ambiti diocesani – a separare quel grande comitato modenese che si era definito a Cinquanta: Adalberto Atto fu titolare infatti, congiuntamente, dei comitati di Modena e Reggio, una fusione che da un lato confermava e dall'altro consolidava l'indeterminata coerenza di un'area che da lungo tempo aveva fatto a meno di un univoco sovraordinamento urbano.

Note

¹ I. Santos Salazar, *Castrum Persiceta. Potere e territorio in uno spazio di frontiera dal secolo VI al IX*, in questo stesso numero.

² P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra Tardo Medioevo ed Età Moderna*, Milano 2001, a p. 53.

³ Op. cit., pp. 38-39: «Quando il territorio è diventato realmente strumento di governo degli uomini e dei gruppi, quando il potere esercitato attraverso di esso ha inaridito le altre forme di autorità, instaurando un rapporto di dipendenza universalmente accettato da coloro che ne sono soggetti. Detto altrimenti, quando il territorio è stato riconosciuto come principio strutturante delle comunità politiche e, soprattutto, indipendente da qualsiasi solidarietà sociale o di altra natura capace di trascenderlo. Perché, in fondo, è solo da questo momento che i confini iniziarono a rivestire una funzione ordinatrice e strutturante nell'ambito della vita delle comunità politiche».

⁴ A. Torre, *La produzione storica dei luoghi*, in «Quaderni storici», 37 (2002), 110, pp. 443-475, a p. 443.

⁵ Op. cit., p. 451.

⁶ Op. cit., pp. 451-452.

⁷ Pubblicato in C. Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"*, Roma, 1955, I, n. 106, pp. 385-396.

⁸ Probabilmente stretto da legami parentali con la discendenza dei Guidonidi di Spoleto, allora investiti del titolo regio nel regno italico: cfr. a tale proposito l'ipotesi avanzata da E. Hlawitschka, *Franken, Alamannen, Bayern und burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau 1960, pp. 285 sgg. pienamente accolta e discussa da P. Bonacini, *Terre d'Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna 2001, p. 109, nota 57.

⁹ Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"* cit., I, n. 106, a p. 393: «de illis rebus et paludibus que esse videtur in fines Solarienses id est Capriana, Pontonaria, Lupuleto, et padules Grumulese et Decimanise et Iulianise».

¹⁰ Il diploma di Astolfo fu pubblicato in *Codice Diplomatico Longobardo*, 3/1, a cura di C. Brühl, Roma 1973 (Fonti per la storia d'Italia, 64), n. 26, pp. 124-173. È un falso attribuibile all'XI secolo ma i cui contenuti si ritiene rispecchino nella sostanza diplomi autentici: cfr. A. Gaudenzi, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 36-37 (1916), pp. 7-312 e 31-570, alle pp. 125-127.

¹¹ Sulla vita di Anselmo e sulla sua scelta religiosa cfr. K. Schmid, *Anselm von Nonantola. Olim dux militum – nunc dux monachorum*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 47 (1967), pp. 1-122; a p. 29 sul titolo *dux monachorum* chiosa sull'evidenza che il monastero fosse al servizio del re. Ridimensiona il valore della testimonianza soprattutto in merito al valore da attribuirsi al titolo, restituendo la narrazione al secolo XI e ai suoi topoi geografici G. M. Cantarella *La figura di sant'Anselmo nel contesto del monachesimo longobardo*, «Reti Medievali Rivista», IV/2 (luglio-dicembre 2003), [06/06]: <<http://www.storia.unifi.it/RM/rivista/saggi/Cantarella.htm>>.

¹² Sul Saltospano occorre rifarsi anzitutto agli studi di A. Benati, *Confine ecclesiastico e problemi circoscrizionali e patrimoniali fra Ferrara e Bologna nell'alto medioevo*, in «Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria», 27 (1980), pp. 29-80 e, soprattutto, Idem, *Il Saltopiano fra antichità e medioevo. Incognite, considerazioni, ipotesi*, in *Romanità della pianura*, Bologna 1991, pp. 337-355.

¹³ Op. cit., p. 343.

¹⁴ Castellarano, attualmente in provincia di Reggio Emilia, è un centro insediativo appenninico che indagini archeologiche hanno dimostrato di grande rilievo già nel secolo VII: cfr. Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., p. 131.

¹⁵ Attestato come κάστρον già nella *Descriptio Orbis Romani* di Giorgio Ciprio, pubblicata da P. M. Conti, *L'Italia bizantina nella Descriptio Orbis Romani di Giorgio Ciprio*, in «Memorie della Accademia Lunigianense di Scienze», 40 (1970) [ma 1975], pp. 1-137 e poi come uno dei *castra Emiliae* che si consegnarono ai longobardi senza opporre resistenza secondo la testimonianza del *Liber Pontificalis*, a cura di L. Duchesne, I, p. 405, è stato identificato con l'odierna località di Crespellano in provincia di Bologna da P. Foschi, *Il territorio bolognese durante l'Alto Medioevo. Secoli VI-X*, in «Il Carrobbio», 4 (1978), pp. 229-251, a p. 234. Ora con maggiore logica territoriale si ritiene si trovasse negli appennini dell'attuale provincia reggiana: cfr. Benati e I. Chiesi, *Il primo periodo altomedievale in provincia di Reggio Emilia: i rinvenimenti archeologici fra la metà del V e il VII secolo d. C.*, in «Civiltà Padana», 2 (1989), pp. 109-172.

¹⁶ Per il quale rimando senz'altro a Santos Salazar, *Castrum Persiceta* cit.

¹⁷ Benati, *Il Saltopiano fra antichità e medioevo* cit.

¹⁸ Per l'identificazione della località si veda P. Foschi, *Il castello di Brento. Dai Bizantini al vescovo di Bologna*, in «Il Carrobbio», 16 (1990), pp. 166-176; sulla conformazione pubblicistica del territorio lo studio più esaustivo resta A. Padovani, *“Iudicaria motinensis”. Contributo allo studio del territorio bolognese nel Medioevo*, Bologna 1990 (Insediamenti territorio e società nell'Italia medievale. Ricerche e studi, quaderni n. 2), il quale pur identificando due diversi ambiti del territorio bolognese in cui è attestata la *iudicaria* di Modena, il Saltospano e Brento, dedica prevalentemente a quest'ultimo l'indagine.

¹⁹ Manaresi, *I placiti del “Regnum Italiae”* cit., I, n. 106, a p. 390.

²⁰ Lo studio più aggiornato si deve a P. Bonacini, *Il comitato del Frignano. Il riassetto di un distretto rurale in età canossiana*, in *Signori feudali e comunità appenniniche nel Medioevo*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 3 e 4 settembre 1994), Porretta Terme-Pistoia 1995, pp. 39-55, ora in Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., pp. 153-171.

²¹ Alcune recenti pubblicazioni locali raccolgono interventi diversi sulla località e il suo territorio: *L'Abbazia di Monteveglio e il suo territorio nel Medioevo (secoli X-XIV): paesaggio, insediamento e civiltà rurale*, Atti della giornata di studi (Monteveglio, 15 aprile 2000), a cura di D. Cerami, Bologna 2001; *Architettura e paesaggio: forme spazi e fruizione, l'abbazia di Monteveglio e il territorio al confine tra Bologna e Modena*, Atti della giornata di studi (Monteveglio, 3 giugno 2001), a cura di D. Cerami, s. l. 2002; *Rocche e castelli lungo il confine tra Bologna e Modena*, Atti della giornata di studio (Vignola, 25 ottobre 2003), a cura di P. Bonacini e D. Cerami, Vignola 2005.

²² V. Fumagalli, *In margine al problema delle circoscrizioni amministrative dell'Italia Settentrionale Longobarda durante il Medioevo*, in *Atti del Convegno Storico di Bagni di Lucca*, Bologna 1977, pp. 3-13.

²³ Diversamente da quanto avviene oltralpe: si vedano per esempio i lavori di M. Innes, *State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhin Valley, 400-1000*, Cambridge 2000, e di S. Castellanos e I. Martin Viso, *The local articulation of central power in iberian peninsula, 500-1000*, in «Early Medieval Europe», 13 (2005), pp. 1-42.

²⁴ G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995.

²⁵ Op. cit., pp. 35-36, nota 34.

²⁶ F. Schneider, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien. Studien zur historischen Geographie, Verfassungs- und Sozialgeschichte*, Berlin 1924.

²⁷ P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, Milano 1963 (II ed. riveduta).

²⁸ V. Fumagalli, *L'amministrazione periferica dello stato nell'Emilia occidentale in età carolingia*, in «Rivista Storica Italiana», 83 (1971), 4, pp. 911-920; sul tema erano già usciti a stampa i lavori dedicati a *Un territorio piacentino nel secolo IX: i “Fines Castellana”*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 48 (1968), pp. 1-35, e a *Città e distretti minori nell'Italia carolingia. Un esempio*, in «Rivista Storica Italiana», 81 (1969), 1, pp. 107-117. L'articolo del 1971 costituisce la prima sintesi complessiva sull'intera area emiliana e fu seguito poi da altri contributi *Distretti cittadini e circoscrizioni rurali nell'Emilia occidentale dall'VIII al XII secolo*, in «Modena», Suppl. 6/72 (Atti del Convegno *Storia e problemi della montagna italiana*, Pavullo nel Frignano, 21-23 maggio 1971), pp. 37-39; [con A. Castagnetti], *Un istituto di lunga conservazione dal Medioevo ad oggi: il gastaldo nel territorio veronese, in La villa nel Veronese*, Verona 1975, pp. 269-280; *In margine al problema delle circoscrizioni amministrative* cit.. Dal 1977 e sino ai primi anni Novanta lo studioso non dedicò più attenzione al tema che riemerse nel 1993, in coincidenza con un rinnovato diretto impegno politico di Fumagalli, in due nuove pubblicazioni *Territori pubblici “minori” nell'Italia medievale*, in *Alle origini dei territori rurali*, sezione monografica di «Proposte e ricerche», 30 (1993), per il Centro Studi Storici Sanmarinesi della Università degli Studi di San Marino, Ancona 1993, pp. 81-88 e *Ruralizzazione delle strutture civili ed ecclesiastiche*, in *Territori pubblici rurali nell'Italia del Medioevo*, estratto speciale della sezione monografica di «Proposte e ricerche», 31 (1993, 2), per il Centro Studi Storici Sanmarinesi della Università degli Studi di San Marino, Ancona 1993, pp. 7-13.

²⁹ Fumagalli, *Territori pubblici rurali nell'Italia del Medioevo* cit.

³⁰ Fumagalli, *Distretti cittadini e circoscrizioni rurali nell'Emilia occidentale* cit.

³¹ Su questo G. Sergi, *Circoscrizioni comitali e distretti minori*, memoria pronunciata in occasione del convegno *Per ricordare Vito Fumagalli*, Bologna, 15 giugno 1998, per la cui sintesi si rimanda

a T. Lazzari, *Per ricordare Vito Fumagalli*, Cronaca del convegno tenutosi a Bologna il 15 giugno 1998, in «Quaderni Medievali», 46 (1998), pp. 267-274.

³² Ci si riferisce a P. Delogu, *L'istituzione comitale nell'Italia carolingia*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 79 (1968), pp. 53-114.

³³ Torre, *La produzione storica dei luoghi* cit., a p. 442.

³⁴ «Non “comes Mutinensis”, ma “comes Civitatis Nove” è detto Autramno in una carta privata dell'anno 848, come il suo predecessore Riperto»: così sottolineava con forza la differenza V. Fumagalli, *Vescovi e conti nell'Emilia Occidentale da Berengario I a Ottone I*, in «Studi Medievali», s. III, 14 (1973), pp. 137-204, a p. 185.

³⁵ Bonacini, *Terre d'Emilia* cit, p. 110 e nota 62.

³⁶ Op. cit., pp. 110-111: «non si può quindi escludere che anche su di esso [il comitato di Reggio] si estendesse allora la giurisdizione del funzionario modenese».

³⁷ T. Lazzari, “Comitato” senza città: Bologna e l'aristocrazia del suo territorio (secoli IX-XI), Torino 1998.

³⁸ Op. cit., cap. II. *Città e territorio*, pp. 27-42.

³⁹ T. Lazzari, *Circoscrizioni pubbliche e aree di affermazione signorile: il territorio bolognese fra VIII e XI secolo*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini istituzioni medievali*, a cura di M. Montanari e A. Vasina, Bologna 2000, pp. 379-400.

⁴⁰ Manaresi, *I placiti del “Regnum Italiae”* cit., I, n. 106, a p. 395.

⁴¹ Op. cit., come la citazione che segue.

⁴² P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998, alle pp. 208-210.

⁴³ L. Schiaparelli, *I Diplomi di Guido e Lamberto*, Roma 1906 (Fonti per la storia d'Italia, 36), n. 12, pp. 32-34.

⁴⁴ Op. cit., p. 33: «omnem rem publicam que est in pago Monti Celeri et in pago Brento sive in pago Gixo atque in pago Barbarorum et iudicaria de ipsis quatuor castellis et quantacumque ibidem ad nostram pertinet potestatem».

⁴⁵ Cfr. Padovani, “*Iudicaria motinensis*” cit.

⁴⁶ Il termine κέντρον nel significato che è a esso proprio nel linguaggio amministrativo bizantino del VI secolo. Κέντρον per i bizantini significa centro di coordinamento di un territorio, equivale dunque a *civitas* e non a *castrum*: sul significato del termine nel linguaggio amministrativo bizantino cfr. V. von Falkenhausen, *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978, alle pp. 145-148, dove si afferma che «l'equivalente latino di κέντρον è *civitas*»; anche il termine καστέλλιον insieme all'accezione “rifugio fortificato” utile a contadini e monaci in caso di attacchi saraceni assume anche il senso di «piccola città»: op. cit., pp. 146-147.

⁴⁷ Cfr. in questa sede Santos Salazar, *Castrum Persiceta* cit. Su quello che fu il *territorium civitatis* di Claterna e le sue vicende nell'alto medioevo gli ultimi dieci anni sono stati assai fecondi di indagini che hanno condotto a risultati di grande interesse e novità soprattutto in campo archeologico: si veda a tale proposito *Castel S. Pietro e il territorio claternate. Archeologia e documenti*, a cura di J. Ortalli, Castel S. Pietro Terme 1996 in cui soprattutto M. Librenti, *Il territorio di Castel S. Pietro ed il Bolognese orientale in età medievale. Le fonti archeologiche*, pp. 253-288; C. Negrelli, *Il popolamento in età romana: le ricerche di superficie*, pp. 38-60; J. Ortalli, *Città e territorio in età romana*, pp. 29-37. E ancora *San Pietro prima del Castello. Gli scavi nell'area dell'ex cinema teatro “Bios” a Castel San Pietro Terme (BO)*, a cura di J. Ortalli, Firenze 2003 in cui si dà conto di una scoperta di grande interesse: un edificio ecclesiale di straordinaria importanza articolato su un impianto di tre navate precedute da un nartece con un'abside poligonale a sette lati, lungo complessivamente 45 metri e largo 24. La qualità edilizia appare di grande pregio e l'impianto descritto si ritrova, in alcuni casi anche con le stesse dimensioni, nelle chiese di S. Giovanni Evangelista a Ravenna, S. Apollinare in Classe e la basilica detta della Ca' Bianca di Classe, che furono tutte edificate fra la prima metà del V e la prima metà del VI secolo: S. Gelichi, M. Librenti, R. Michelini, *L'edificio ecclesiale. Ambito culturale, modelli architettonici, evoluzione strutturale, funzionalità*, pp. 157-173. Un edificio di tal fatta non può che richiamare il passo di Agnello che fa di Brento una sede diocesana: «Una vero episcopali cathedra, civitate destructa, deest, cuius vocabulum Brintum dicitur, non longe a Bononiense urbe»: Agnellus <de Ravenna>, *Liber pontificalis*, edizione e traduzione tedesca a cura di C. Nauerth, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien, Barcelona, Rom, New York 1996, cap. 40, alle pp. 204-206. Che Brento potesse essere stata sede di diocesi è negato con decisione da Amedeo Benati, *Il castello di Brento e lo scisma dei Tre Capitoli*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», n.

s., 46 (1995), pp. 19-54, ma che si riferisce a Brento centro abitato, diciamo così, e non a Brento quale territorio. Ancora recenti studi sull'*ager claternate* ma con minori spunti di novità: P. Foschi, *Insedimenti civili ed ecclesiastici nel Medioevo: documentazione e toponomastica, in Castel Guelfo di Bologna: un caso di studio. Geologia, archeologia e storia dell'insediamento tra Idice e Sillaro*, a cura di L. Gambi e L. Grossi, Bologna 2003, pp. 81-109 e L. Mazzini, C. Negrelli, *Insedimenti in età romana*, op. cit., pp. 57-79.

⁴⁸ Schiaparelli, *I diplomi di Guido e Lamberto* cit., n. 11, pp. 27-32.

⁴⁹ Sull'eccezionalità del diploma la bibliografia è assai ampia: cfr. Cammarosano, *Nobili e re* cit., p. 212 che, commentando il contenuto del diploma, afferma: «Non erano novità assolute, perché abbiamo già constatato in progredire delle concessioni di prerogative pubbliche e di redditi fiscali ai vescovi. Ma adesso si parla di una totalità dei diritti regi, e nel precetto modenese di re Guido compare anche l'importante definizione di un circuito esterno alla città e di sua competenza». È proprio la comparsa, per la prima volta, del *districtus* in questo diploma che rende particolarmente pertinente connettere la sua emanazione con operazioni relative all'assetto giurisdizionale di territori limitrofi. Ancora, sempre sull'eccezionalità del diploma, G. Tabacco, *Regno, impero e aristocrazie nell'Italia postcarolingia*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991 (XXXVIII Settimana di studio del CISAM), pp. 243-269, ora in Tabacco, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1993, pp. 95-118, a p. 108 dove osserva che il diploma fu emanato in forte contrasto con una disposizione imperiale della primavera dello stesso 891 che auspicava «ut episcopi et comites uniti sint in suis paroechiis et comitatibus pro pace et salvatione». Tabacco (p. 108) rileva l'insita esistenza o probabilità di conflitti locali forti dato che il vescovo ricevette «diritti di fortificazione contro i propri avversari, che non potevano essere ancora i barbari invasori del regno».

⁵⁰ Schiaparelli, *I diplomi di Guido e Lamberto* cit., *Diplomi perduti*, n. 7, p. 65, datato dall'editore fra l'891 (febbraio 21) e l'894. Le concessioni in favore della chiesa di Modena non potevano che andare di pari passo con la difesa delle prerogative del monastero di Nonantola fu proprio a partire dall'episcopato di Leodoino che divennero palesi le ambizioni giurisdizionali della chiesa modenese nei confronti del monastero: cfr. Cammarosano, *Nobili e re* cit., a p. 217 nota 60.

⁵¹ Anno 1063: beni fondiari si trovano *trans fluvio Ithisce*, a est del fiume Idice nel *pago Cellari*, ossia di Monte Cerere, *territorio Bononiensis*, ossia diocesi di Bologna, *iudicaria Motinensis: Le carte bolognesi del secolo XI*, a cura di G. Feo, Roma 2001 (Regesta Chartarum, 53), I, n. 113, pp. 234-236; in generale su tale genere di indicazioni Padovani, *"Iudicaria motinensis"* cit., e Lazzari, *"Comitato" senza città* cit., pp. 32-37.

⁵² Discussione storiografica in Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., p. 109, nota 57.

⁵³ Schiaparelli, *I diplomi di Guido e Lamberto* cit., n. 11, p. 96 (898 settembre 30).

⁵⁴ Schiaparelli, *I diplomi di Guido e Lamberto* cit., *Diplomi perduti*, n. 7, p. 109, a. 898.

⁵⁵ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995.

⁵⁶ P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969 (Università di Firenze, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1).

⁵⁷ Torre, *La produzione storica dei luoghi* cit., a p. 453.

⁵⁸ Fumagalli, *Città e distretti minori nell'Italia carolingia* cit.

⁵⁹ Un aspetto vivacemente presente in Delogu, *L'istituzione comitale nell'Italia carolingia* cit. e sempre in Delogu, *Strutture politiche e ideologia nel regno di Ludovico II*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 80 (1968), pp. 137-189. E anche in G. Tabacco, *L'ambiguità delle istituzioni nell'Europa costruita dai Franchi*, in «Rivista Storica Italiana», 87 (1975), pp. 401-438, ripubblicato in Tabacco, *Sperimentazioni del potere nel Medioevo Italiano*, Torino 1993, pp. 45-94, che indaga i capitolari anzitutto per chiarire i rapporti tra i poteri dei conti e quelli dei vescovi.

⁶⁰ Si vedano su questo specifico aspetto V. Fumagalli, *Il Regno italico*, Torino 1986 che descrive nelle prime pagine il dramma “nazionale” vissuto dai longobardi dopo la conquista di Pavia e, sempre con al fondo Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto 1981, I, pp. 293-317 e la discussione pubblicata in calce.

⁶¹ Particolarmente significativa in quest'ottica la posizione espressa da Fumagalli, *L'amministrazione periferica dello stato* cit.: «Non sfugge, infatti, ormai più a nessuno la realtà di un “Regnum” vincolato ad un preciso programma centralizzatore, che solo la varietà delle situazioni locali, le resistenze dei “potentes” e la riluttanza dei liberi, anch'essi chiamati a salvaguardare l'istituto, a preferire un signore lontano, spesso, ad un altro vicino e minaccioso, riusciranno

a compromettere alla fine del secolo IX in modo irreparabile». Ma è anche possibile una lettura di questo taglio per uno degli studi più importanti di G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966.

⁶² Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"* cit., I, n. 59, p. 208; l'analisi completa in Fumagalli, *Un territorio piacentino nel secolo IX: i "Fines Castellana"* cit.

⁶³ Tali placiti sono tutti pubblicati da Manaresi e non vi si rimanda nel dettaglio perché la loro analisi puntuale esula dal problema complessivo di questo lavoro: si rimanda tuttavia ai lavori di Fumagalli, *Un territorio piacentino nel secolo IX* cit.; *Città e distretti minori* cit.; *L'amministrazione periferica dello stato* cit. e *In margine al problema delle circoscrizioni* cit.; e a Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., in specie il capitolo *L'amministrazione della giustizia*, alle pp. 47-94 per le referenze e le analisi.

⁶⁴ Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"* cit., I, n. 36, pp. 110-113; il placito è stato analizzato in V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana*, Torino 1976, alle pp. 61-63 così come in Fumagalli, *Comunità rurali della bassa valle del Secchia nell'alto Medioevo*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal medioevo all'età contemporanea*, Modena 1984, I, pp. 3-11. Un ampio contributo relativo soprattutto all'identificazione dei beni comuni della comunità si deve a P. Bonacini, *Da Flexum a Pegognaga. Note documentarie e topografiche*, in «Quaderni della Bassa Modenese», 27 (1995), pp. 35-56, ora in Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., pp. 213-233.

⁶⁵ *Isidorus Hispalensis Etymologiae*, l. XV, II, *De aedificiis publicis*, col. 536: «Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id est, ab ipsis incolis urbis, pro eo quod plurimorum consciscat, et contineat vitas».

⁶⁶ Fra i quali lavori, in particolare C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995 e Idem, *La montagna e la città. L'Appennino toscano nell'alto medioevo*, Torino 1997 (ed. or. *The Mountains and the City. The tuscan Appennines in the early middle ages*, Oxford 1988).

⁶⁷ C. Wickham, *Space and society in early medieval peasant conflicts*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto 2003, I, pp. 551-585.

⁶⁸ G. Sergi, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo* cit., pp. 479-501, a p. 487.

⁶⁹ G. Cencetti, *Le carte bolognesi del secolo X*, Bologna 1936, n. XVI, p. 66 (il corsivo è ovviamente mio).

⁷⁰ Lazzari, «Comitato» senza città cit., pp. 40-41.

⁷¹ *Le carte bolognesi del secolo XI* cit., I, n. 4, pp. 9-11.

⁷² Il quale, con ogni probabilità, ottenne il comitato nei primi anni Venti da Rodolfo di Borgogna, di cui era cognato, allora re del regno italico. Riguardo a Bonifacio il profilo più completo resta quello di Hlawitschka, *Franken, Alamannen, Bayern und Burgunder* cit., pp. 83, 156-158, 199-200. Manca a tutt'oggi uno studio complessivo sulla discendenza degli Ucpoldingi: studi più o meno datati riguardano prevalentemente il ramo della famiglia che si radicò signorilmente nel territorio bolognese per i quali rimando a Lazzari, «Comitato» senza città cit., pp. 55-104, con completa citazione della bibliografia precedente, mentre un contributo importante sulla discendenza che derivò dall'unione di Engelrada, comitissa di legge salica, figlia del conte di palazzo Hucpold con il ravennate Martinus dux si deve a R. Rinaldi, *I conti Guidi in Romagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, Pisa 3-4 dicembre 1992, Roma 1997, pp. 211-240.

⁷³ Il conte Suppone presiedette nell'agosto del 931 il placito detto di Renno, dal nome della località modenese presso Pavullo nel Frignano che ne fu sede: Manaresi, *I placiti del "Regnum Italiae"* cit., I, n. 134, pp. 500-503.

⁷⁴ *Epitome chronicorum Casinensium*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, a cura di L. A. Muratori, II/I, Mediolanum 1723, pp. 345-370.

⁷⁵ Sui Supponidi la trattazione d'insieme più recente si deve oggi a F. Bougard, *Les Supponides: échec à la reine*, in *Les Élités au Haut Moyen Âge. Crises et renouvellements*, a cura di F. Bougard, L. Feller e R. Le Jan, Turnhout 2006, pp. 381-401 e il mio T. Lazzari, *Una mamma carolingia e una moglie supponide: percorsi femminili di legittimazione e potere nel regno Italico*, in «C'era una volta un re», a cura di G. Isabella, Bologna 2005 (DPM Quaderni – Dottorato, 3), pp. 41-57. Ma si veda ancora l'*Exkurs. Zur Genealogie der Supponiden* in E. Hlawitschka, *Franken, Alamannen, Bayern und burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau 1960, alle pp. 299-309. Nel *Dizionario Biografico degli Italiani* [da ora in poi DBI] si trovano solo le voci relative ai conti Adalgiso I (DBI, 1, Roma 1960, pp. 225-226) e II (DBI, 1 cit., p. 226), al vescovo

Adalgiso di Novara (di A. M. Patrone, DBI, 1 cit., pp. 224-225) – che per altro non è riconosciuto quale appartenente alla discendenza e a Engelberga (di F. Bougard, in DBI, 42, Roma 1993, pp. 668-676).

⁷⁶ La narrazione, come si è detto nel testo, è stata edita soltanto da Ludovico Antonio Muratori e l'introduzione che egli premise al testo non offre elementi utili alla sua identificazione e datazione. Ringrazio cordialmente Luigi Andrea Berto per la cortese collaborazione che mi ha prestato in merito alla datazione della narrazione, che egli ritiene scritta in un latino troppo corretto per poter essere attribuita alla fine del secolo IX. La compilazione dell'*Epitome*, che contiene elementi rintracciabili in cronache cassinesi composte fra IX e XI secolo, potrebbe aver usato anche una fonte in cui si narrava la storia del conte di palazzo Tucpaldo, non diversamente attestata nelle cronache del monastero, una storia che, visto il rilievo che in essa è attribuito al comitato di Modena, potrebbe aver avuto origine locale. Un importante monastero della pianura modenese, S. Benedetto di Adili, fu dipendenza cassinese: cfr. A. Benati, *Il monastero di S. Benedetto in Adili e la politica antinonantolana del re Desiderio*, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna», 34 (1983), pp. 77-129. Fondato dal duca Orso nella prima metà del secolo VIII è stato localizzato nei pressi di Sant'Agata Bolognese da G. Bottazzi, *Il monastero di S. Benedetto in Adili. Un profilo di ricerca archeologico-topografica nel Pago Persiceta*, in «Strada Maestra», 28 (1990) 1, pp. 87-113.

⁷⁷ Bougard, *Engelberga* cit.

⁷⁸ *Epitome chronicorum Casinensium* cit., p. 370.

⁷⁹ Op. cit.: «Imperator autem se esse reum de perpetrato crimine sciens, cum papa benedicto fecit praeceptum Tucbaldo filio interiecti comitis et eius haeredibus in perpetuum de ducatu Liguria et Tusciae, ab urbe Roma usque ad Mutinam et per totum Camarinum usque in Diviam».

⁸⁰ Una recente indagine sulle relazioni di Berengario si deve a B. Rosenwein, *The Family Politics of Berengar I (888-924)*, in «Speculum», 71 (1996), pp. 247-289; Idem, *Friends and Family, Politics and Privilege in the Kingship of Berengar I*, in *Portraits of Medieval and Renaissance Living: Essays in Memory of David Herlihy*, ed. S. K. Cohn jr. - S. A. Epsteinm, Ann Arbor 1996, pp. 91-106.

⁸¹ V. Fumagalli, *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto Atto di Canossa*, Tübingen 1971; G. Sergi, *I poteri dei Canossa: poteri delegati, poteri feudali, poteri signorili*, in *I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpinetti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna 1994, pp. 29-39, ora in Sergi, *I confini del potere* cit., pp. 230-241, rileva fondante per la futura affermazione dell'uomo e della sua discendenza «l'inserimento di Adalberto Atto fra i vassalli del vescovo di Reggio» come premessa indispensabile alla sua scelta fra i vassalli di Ottone I «perché aveva imparato a muoversi nella zone in cui intendeva porre i fondamenti della sua potenza», a p. 234.